

1. Titolo.**NOBIS QUIBUS**

Come al solito, il titolo di questo documento pontificio, la Bolla XXXVI del Bullarium Scholarum Piarum, emanato nel 1731 dal Papa Clemente XII, è costituito dalle due prime parole del testo, il cui argomento viene poi presentato brevemente con un sommario riportato qui appresso.

2. Presentazione

Il testo del sommario che accompagna il titolo è il seguente: *De consilio particularis Congregationis nonnullorum ex S.R.E. Cardinalibus, ab eodem Sanctissimo Domino Nostro specialiter deputatae, decernitur, ad Clericos Regulares Pauperes Matris Dei, qui a Scholis Piiis denominatur, pertinere munus tradendi prima rudimenta litterarum, disciplinasque liberales Latinas et Graecas, atque etiam maiores scientias adolescentibus ac nobilium et divitium filiis, in que curam et regimen recipiendi invenum Collegia, Seminaria et Convictus, ac demum Regulares Domos condendi sine ullo quorumcumque Regularium consensu*". (Col consiglio di una speciale Congregazione di Cardinali deputati a ciò da Sua Santità, si stabilisce che ai Chierici Regolari Poveri della Madre di Deio, detti delle Scuole Pie, spetta il compito di insegnare i primi rudimenti delle Lettere e delle discipline liberali Latine e Greche e anche le Scienze Superiori ai giovanetti, anche ai figli dei nobili e ricchi. Essi hanno anche facoltà di accettare la direzione e cura di Collegi giovanili, Seminari e Convitti. Infine possono fondare Case Religiose senza bisogno di ricevere il consenso di qualsivoglia Istituto Regolare).

Ma perché questo importante documento? Quali motivi avevano portato a questo intervento pontificio?

Eccone una breve sintesi.

Nel marzo del 1727 la Sacra Congregazione dei Regolari promulgò un Decreto limitativo delle attività scolastiche ed educative delle Scuole Pie, restringendone il campo di azione solo alle scuole destinate ai poveri e ai livelli più bassi di istruzione (scuole elementari) con divieto di estenderlo anche alle scuole superiori e ai giovani di famiglie benestanti. Conseguenza, questa, di una campagna sollevata da alcuni collegi dei Padri Gesuiti di Polonia, che nella città di Vilna, in Lituania, dirivevano una fiorente Accademia con scuole superiori. L'apertura di un Collegio delle Scuole Pie, avvenuta nell'anno 1720, provocò una reazione contraria tra i Padri Gesuiti, che si industriarono, appoggiati anche da ragguardevoli personalità, a farlo chiudere, ottenendo anche la promulgazione del Decreto sopra citato del 1727. Questa situazione, che mortificava notevolmente la missione e il ministero delle Scuole Pie, aperte a tutti i ragazzi, anche se *di preferenza* ai poveri, e per tutti i gradi di istruzione già sin dal tempo del Fondatore, indusse il P. Generale dell'Ordine, P. *Giuseppe Lalli*, e il suo Consiglio a sostenere le richieste degli Scolopi della Provincia Polacca, che non si rassegnarono all'improvviso blocco delle attività della Casa di Vilna, che costituiva un'opera di grande prestigio soprattutto in seguito all'apertura di un Convitto, grazie al lascito di un illustre benefattore.

L'intervento del P. Generale presso la Curia Romana e lo stesso Papa Clemente XI, che apprezzava personalmente l'opera degli Scolopi, fu decisivo per il superamento di quella assurda situazione, assolutamente contraria allo sviluppo delle Scuole Pie non solo in Polonia, ma anche nel resto dell'Europa, dove l'espansione dell'Ordine era in continua ascesa. Il Papa avocò

a sé la questione e nominò una commissione di Cardinali per un accurato studio del problema e l'elaborazione di un documento che contenesse precise risposte ad alcuni punti fondamentali, presentati dallo stesso P. Generale: 1. *Se era lecito per gli Scolopi aprire scuole superiori*; 2. *Se era consentito accogliere nelle loro scuole figli di famiglie benestanti e nobili*; 3. *Se gli Scolopi potevano assumere la direzione di Convitti e Seminari*; 4. *Se potevano aprire Case senza consultare previamente i religiosi presenti nello stesso territorio*.

La lettera Apostolica elaborata dalla Commissione Cardinalizia fu pienamente approvata dal Papa e promulgata in data 1° maggio 1731 con grande soddisfazione dei Padri Scolopi e di quanti ne apprezzavano l'opera educativa, perché vedevano accolte tutte le loro richieste. La questione doveva così considerarsi chiusa, ma le reazioni dei Gesuiti polacchi e dei loro sostenitori in Polonia e a Roma si manifestarono prontamente, sostenendo la validità del precedente Breve del Papa Benedetto XIII del 1728, che aveva confermato il Decreto sopra citato del 1727- Intervenne nuovamente Clemente XII, che tramite il Nunzio apostolico ribadì a Varsavia il contenuto del Breve *Nobis, quibus*, finché dopo nuove resistenze promulgò un altro Breve, *Pontificalis Officii nostri*, in data 30 giugno 1733, riconfermando il contenuto precedente e ordinando che si riconoscesse il libero esercizio dell'insegnamento dei Padri Scolopi anche a Vilna. Lentamente anche i Governanti di Polonia, Germania e Ungheria accettarono il Breve di Clemente XII.

Una vivace polemica, come si vede, forse, incomprensibile, che però finì col giovare alle Scuole Pie, che proprio nel secolo XVIII riconoscono il secolo d'oro della loro storia.

3. Il testo.

CLEMENS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

A Noi, a cui è stata affidata da Cristo Signore la cura di tutta la Chiesa, deve stare a cuore la buona e corretta educazione dei giovani che forma i teneri animi degli adolescenti nei precetti della Santa Religione e negli onesti mestieri, da cui si sa che provengono nella Chiesa e in tutta la Repubblica cristiana, a gloria del sommo Dio, moltissimi e grandissimi beni. Per questo motivo se abbracciamo con particolare affetto uomini pii e dotti impegnati nell'onorare tale ministero, cercando di incoraggiarli e arricchirli con favori apostolici, Noi riteniamo di farlo perché è sommamente conveniente per il nostro ufficio e per Dio Onnipotente, il cui onore abbiamo sempre presente.

Siamo venuti a conoscenza che si sono diffuse, varie e tra loro discordanti opinioni e voci intorno allo specifico ministero e principale impegno della Congregazione dei diletti figli Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio, denominati delle SCUOLE PIE, e in particolare circa il modo e il metodo di educare gli adolescenti affidati alle loro cure e di accoglierli nelle scuole. Non c'è neppure unanimità nell'interpretazione degli Statuti approvati per la stessa Congregazione dal nostro Predecessore Papa Gregorio XV, di felice memoria, e delle Lettere Apostoliche emanate in forma di Breve per detta Congregazione da molti altri Pontefici Romani, sia con sigillo di piombo che *sub Anulo Piscatoris*, specialmente di Paolo V di pia memoria, dal già nominato Gregorio XV, da Urbano VIII, da Alessandro VII e da entrambi i Papi Clemente IX e X; Noi, volendo completamente eliminare per nostro Apostolico Ministero qualunque controversia e dissenso sorti per vari motivi dalla discrepanza di opinioni sui sopraddetti Statuti e Lettere, e che forse potranno sorgere nel futuro, e desiderando dare una più ampia

dimostrazione di benevolenza verso gli stessi Chierici Regolari, rispetto a quella sempre dimostrata, per le onerose e assidue fatiche spese per la promozione e utilità del prossimo, ora, *motu proprio*, ben consapevoli e con Nostra decisione, nella pienezza del potere Apostolico, dopo aver scelto per esaminare questa questione, su Nostro ordine, con maturo consiglio i nostri Venerabili Fratelli Prospero Marefuschio, Protettore degli stessi Chierici Regolari, Leandro de Porsia e Pietro Luigi Carafa, Cardinali di Santa Romana Chiesa, abbiamo istituito una particolare Commissione e ad essa abbiamo assegnato come Segretario il Venerabile Fratello Arcivescovo Nazianzeno, Nostro Auditore.

A questa commissione por, fornita delle necessarie previe facoltà, abbiamo raccomandato d'ufficio che, dopo aver attentamente ponderato tutte e singole le Lettere Apostoliche e Statuti riguardanti gli stessi Chierici Regolari sia in forma di Breve che sotto sigillo di piombo, una volta informati accuratamente, esaminassero responsabilmente i seguenti punti:

1. Se è permesso ai predetti Chierici Regolari insegnare nelle loro pubbliche scuole, oltre che le regole dello scrivere, leggere e far di conto, anche la grammatica e le scienze superiori.
2. Se possono ammettere alle stesse loro scuole anche i fanciulli ricchi e nobili.
3. Se gli stessi possono avere sotto la loro cura e direzione Collegi giovanili, Seminari e Convitti.
4. E' stato chiesto se si debba loro concedere il privilegio Apostolico di fondare Case Religiose senza il consenso degli altri Regolari, purché posseggano tuttavia redditi sufficienti per mantenere i Religiosi, secondo il numero prefissato dalle Costituzioni Apostoliche, con altre entrate al di fuori di elemosine e questue.

Per tanto questa Commissione particolare, riunita il 13 aprile ultimo scorso, esaminati diligentemente e ponderati come avevamo comandato gli Statuti dei detti Chierici Regolari e gli altri Documenti Apostolici dei Romani Pontefici in forma di Breve e sotto sigillo di piombo per vari motivi in precedenza già preparati, senza alcun voto contrario, pervenne unanimemente a questa sentenza, che il Nostro Auditore Arcivescovo Nazianzeno il giorno seguente Ci espose:

1. Che in Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio, detti Scolopi, sono tenuti ad insegnare secondo la forma stabilita dalle Costituzioni del proprio Ordine, i primi rudimenti della Fede Cattolica, le regole della grammatica e dell'aritmetica ai giovinetti; che è permesso insegnare loro anche le scienze superiori nelle loro pubbliche scuole, purché tuttavia si osservino le Costituzioni dell'Ordine quanto alle scuole minori¹.

¹ La dedicazione prioritaria delle Scuole Pie alle "scuole minori" costituisce uno dei tratti caratteristici dell'Ordine, che nacque proprio per l'istruzione ed educazione cristiana dei "piccolini", come il Calasanzio amava chiamare gli alunni delle prime classi, senza precludere però la possibilità di continuare anche con le scuole superiori. Questa caratteristica viene indicata con le parole contenute nel Proemio delle Costituzioni scritte dal Calasanzio, che sottolineano l'importanza dell'opera formativa della scuola partendo "a teneris annis" per poter sperare in un cospicuo "felice corso di tutta la vita" (n. 2). In un altro punto dello stesso Proemio (n. 5) si afferma che "compito del nostro Istituto è istruire i fanciulli fin dai primi elementi, insegnando loro a leggere correttamente, a scrivere bene e a far di conto". Questa specifica dedicazione alle "scuole minori" fu sempre rispettata sia dal Calasanzio che dai suoi religiosi dopo la sua morte, senza però che ciò costituisse impedimento per gestire anche "scuole superiori". In questo Breve di Clemente XII, coerentemente con le Costituzioni e con la tradizione, si riafferma quindi la priorità delle scuole minori ("teneri – sono tenuti"), ma anche la possibilità delle scuole superiori ("licei – è permesso"). Anche oggi, dopo 400 anni di varie vicende storiche, che non hanno sempre consentito il rispetto totale di quiete

2. Che i medesimi Chierici Regolari sono tenuti ad accettare i fanciulli poveri, e che è permesso loro accogliere fanciulli ricchi e nobili².
3. Che lo possono fare nella forma stabilita dai Capitoli Generali³.
4. Si è risposto a favore di un privilegio da concedere loro, e precisamente nella forma dell'indulto concesso dal nostro Predecessore di felice memoria Papa Clemente IX ai Fratelli Scalzi dell'Ordine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo il 6 ottobre dell'anno 1668⁴.

Perciò Noi, volendo accompagnare i predetti Chierici Regolari con favori e grazie speciali, li assolviamo, tutti e ciascuno, solo per ottenere l'effetto della presente, e li riteniamo assolti anche in futuro, da qualsiasi scomunica, sospensione e interdetto e dalle altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene inflitte a *jure, et ab homine* in qualsiasi occasione e per qualsiasi motivo, se vi fossero in qualche modo implicati; riteniamo che con la presente siano espressi sufficientemente e pienamente i sopraddetti statuti e le Lettere, che riguardano in qualunque modo i medesimi Chierici Regolari, emanate, sia sotto sigillo di piombo che in forma di Breve, da Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Alessandro VII e da entrambi i Clementi IX e X, Pontefici Romani nostri Predecessori, e qualunque decreto emanato da loro nei Capitoli Generali, i contenuti di tutti e singoli quei documenti, anche i più importante e le loro date;

impostazioni originarie, la dedicazione ai piccoli "*a teneris annis*" – resta una delle caratteristiche della scuola calasanziana, a cui gli Scolopi sono impegnati a restituire la piena efficienza.

² Anche in questo paragrafo ritornano le due parole risolutive della questione: "*teneri*" ad accettare i fanciulli poveri (a cui "di preferenza" era dedicate le Scuole Pie), e "*licere*" accogliere anche fanciulli ricchi e nobili, come lo stesso Calasanzio aveva operato. Siamo alla seconda caratteristica della scuola calasanziana: i suoi alunni sono "*praesetim pauperes*" (specialmente poveri), ma senza esclusione delle altre classi sociali. Anche nelle mutate circostanze storiche, che spesso hanno impedito di rispettare questa "*preferenza calasanziana*", oggi è in atto un preciso impegno di diffondere e consolidare la presenza delle Scuole Pie soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Ma, dovunque, l'espressione di attualità per i Padri Scolopi è quella scelta come "logo" del IV Centenario della scuola di S. Dorotea: "*scuola per tutti*".

³ Il riferimento a Collegi, Seminari e Convitti nei documenti dei Capitoli Generali delle Scuole Pie risulta scarso, sia perché erano effettivamente piuttosto eccezionali i casi di accettazione di tali istituzioni, essendo l'Ordine impegnato soprattutto nelle scuole con alunni esterni, che dimoravano nelle proprie famiglie, sia perché per i Collegi-Convitti il modello era ben preciso e a questo facevano riferimento quelli che venivano accettati su sollecitazioni di vescovi o altre personalità: era il *Collegio Nazareno*, che lo stesso Calasanzio aveva aperto a Roma per le ben note vicende legate al Card. Michelangelo Tonti (cfr. A questo riguardo l'apposito *Regolamento del Collegio Nazareno*, documento n. 7 degli Inserti, in *Ricerche n. 46*). E' comunque, interessante quanto contenuto in una decisione del Capitolo Generale del 1659, che riportiamo qui in una nostra traduzione dal testo latino: "*All'unanimità è stato deciso che non devono essere accettati in nessun modo seminari, se non sul modello del Collegio Nazareno di Roma oppure di quello Lauretano di Nicolsburgo, in Germania (oggi nella Repubblica Ceca), e per quanto riguarda il Seminario di Narni all'ill.mo e rev.mo Vescovo bisogna rispondere che può essergli offerta ogni nostra opera, ma quella di educare gli alunni e di insegnare secondo le modalità previste dalle nostre Costituzioni e che in nessun modo possiamo impegnarci alla custodia e alla direzione degli alunni. Per cui le condizioni proposte dal nostro Rettore di Narni non possono essere né ammesse, né accettate*".

Quindi, la norma era ben precisa: niente *seminari*, nel senso stretto di questa istituzione, ma sì ai *Collegi-Convitti* sul tipo del Collegio Nazareno, dove venivano accolti alunni interni non orientati alla vita sacerdotale, anche se le norme della convivenza erano molto simili a quelle dei seminari, come si può vedere leggendo il su citato *Regolamento*. Va ricordato, comunque, che alcune circostanze particolari portarono a qualche eccezione, come quella accettata dallo stesso Calasanzio per il *Seminario di Magliano* (Rieti), dove inviò qualche religioso su richiesta del Card. Giustiniani, esimio protettore del nascente Ordine. Ma l'esperienza durò poco tempo, forse non più di un anno.

⁴ Questo particolare "*privilegio*" agevolava la diffusione delle Case religiose dei Padri Scolopi, come era stato fatto nei riguardi dei Carmelitani Scalzi con l'indulto citato del 1668. Va ricordato anche che sin dal 1622 col Breve "*Ad ubere fructus*" de Gregorio XV erano stati concessi ai Religiosi delle Scuole Pie i privilegi propri degli Ordini Mendicanti.

avochiamo a Noi e alla Sede Apostolica, sopprimiamo e aboliamo totalmente qualunque contesa, discordia e lite, comunque e dovunque fossero eventualmente sorte, contro i medesimi Chierici Regolari circa l'interpretazione e il significato autentico di tali Statuti e Lettere Apostoliche e imponiamo su di esse perpetuo silenzio; anche se fossero introdotte presso qualsiasi giudice e pendessero ingiudicate, o anche potessero sorgere in futuro;

e perciò *motu proprio*, con piena consapevolezza e Nostra deliberazione e nella pienezza della potestà Apostolica, col consiglio della menzionata Commissione particolare, confermiamo approviamo i Decreti più sopra riportati ed enunciati, perché d'ora in poi sempre e in perpetuo abbiano vigore e dovunque siano osservati dagli stessi Chierici Regolari, dal loro Preposito e Procuratore Generali e dagli altri Superiori o qualunque altra persona.

A tali decreti aggiungiamo la forza della Nostra conferma e, per quanto necessario, di nuovo approviamo e in ogni miglior modo con la suprema e Apostolica Potestà Nostra concediamo quelle disposizioni che sono contenute nei sopraccitati Decreti, sia cioè per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze superiori sia riguardo all'ammissione di fanciulli nobili e ricchi alle loro scuole e sia infine riguardo alla cura e direzione dei Collegi, Seminari e Convitti, supplendo pienamente a tutti i singoli difetti di diritto, di fatto e di circostanze, se in essi in qualunque modo fossero intervenuti.

Perché poi nessuno inavvenire, in qualunque luogo, osi suscitare nuove controversie e discordie contro le disposizioni precedenti, né molestare in qualunque modo questi Chierici Regolari⁵, decretiamo e dichiariamo con la Nostra Autorità Apostolica che questo è il senso vero, autentico, genuino e manifesto delle conclusioni della Commissione speciale, della nostra approvazione e nuova concessione, e del contenuto dei suddetti decreti, sia degli statuti che delle Lettere Apostoliche sigillate a piombo o emanate in forma di Breve.

Decretiamo e dichiariamo ugualmente che tutti devono osservarli nella loro integrità, anche le persone degne di speciale menzione e che dovrebbero essere segnalate individualmente dalle Costituzioni Apostoliche e del nostro Regolamento e da quello della Cancelleria Apostolica, anche i Cardinali di Santa Romana Chiesa, gli Ordinari diocesani e i religiosi di tutti gli Ordini, senza esclusione dei Mendicanti e dei Militari, di tutte le Congregazioni, di tutti gli altri istituti di Chierici Regolari, non esclusa la Compagnia di Gesù⁶, e ogni altro Istituto Regolare.

Decretiamo che non si può dare nessun'altra interpretazione a questi statuti e Lettere Apostoliche. E infine, decretiamo e dichiariamo con la Nostra Autorità Apostolica che mai fu proibito vietato ai Chierici Regolari della Madre di Dio, chiamati delle Scuole Pie, di attendere all'insegnamento superiore, in virtù dei loro statuti e delle Lettere Apostoliche a loro indirizzate, soprattutto della *Ad ea* di Paolo V⁷; che anzi fu loro permesso, e lo è ancora, di attendere all'insegnamento superiore nelle loro pubbliche scuole a beneficio di tutti i ragazzi di ogni classe e condizione.

Infine agli stessi Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio, detti Scolopi, al loro Preposito Generale e Superiori comunque chiamati, concediamo che dovunque, naturalmente ognuno nel proprio territorio,

⁵ Si tratta, ovviamente, dell'Ordine delle Scuole Pie (Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie).

⁶ La Compagnia di Gesù viene citata espressamente, perché proprio da alcuni collegi della Compagnia partì la reazione all'apertura di un collegio degli Scolopi a Vilna, secondo quanto precisato nella presentazione di questo documento.

⁷ *"Ad ea per quae"* è il Breve del Papa Paolo V, col quale viene riconosciuta la *Congregazione Paolina dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie* pubblicato il 6 marzo 1617. E il n. 20 dei documenti fondazionali.

possano costruire, fondare ed erigere Case e Comunità Religiose, secondo i decreti del Concilio Tridentino, per l'educazione dei fanciulli di qualsiasi ordine e condizione in ogni disciplina liberale Latina e Greca, nelle scienze, anche maggiori. Così pure possono aprire Scuole, Seminari e Convitti con la sola licenza degli Ordinari senza bisogno del consenso di altre persone di qualsivoglia Ordine anche Mendicante o di qualunque Congregazione di Chierici Regolari, compresi i Gesuiti. Lo possono fare validamente anche senza osservare la distanza che dai Romani Pontefici Nostri Predecessori viene ordinato di osservare dall'uno all'altro Cenobio o Convento, fino a 140 canne o altro spazio accuratamente stabilito. Purché il reddito necessario per mantenere il numero di Religiosi fissato loro dalle Costituzioni Apostoliche sia sufficiente al di fuori di questue ed elemosine, Noi concediamo con la Nostra Autorità a tenore della presente licenza e facoltà in perpetuo.

Vogliamo poi che questa Nostra Lettera e tutto il suo intero contenuto sia sempre e in perpetuo valido ed efficace anche per il futuro e che consegua pienamente e integralmente i suoi effetti, e siano fermamente e inviolabilmente osservate le disposizioni da tutti e singoli, ai quali in qualunque modo riguardano ora e riguarderanno in futuro. In nessun tempo mai perderanno il loro vigore, per qualsiasi pretesto o causa, per quanto legittima e giuridica, anche motivata dal fatto che non siano d'accordo con la Bolla o no siano stati convocati, citati o ascoltati i Superiori di qualsiasi Ordine di Mendicanti o di altro Istituto Regolare che esige particolare ed espressa menzione, o altri (chiunque citato nelle premesse), che abbiano o pretendano di avere diritti o interesse in questa questione e per qualsiasi causa e ragione, in forza dei privilegi che la Santa Sede abbia loro e a ciascuno di essi concesso; e ciò anche se forse non siano state allegate, dimostrate e verificate le cause che hanno dato luogo a questo Nostro Breve; e anche se queste cause potessero essere censurate, impugnate e invalidate per vizio di surrezione, obreazione, nullità, invalidità, mancanza di intenzione da parte Nostra, o per qualunque altro vizio non pensato, anche se sostanziale, che richieda menzione ad enunciazione specifica e individuale; e anche se potessero essere portate al tribunale o impiatarsi su di esse una lite, o raggiungere – per via e in termini giudiziali o contro di esse – qualsiasi rimedio di restituzione integrale o di diritto, fatto o grazia, o anche usare o appoggiarsi su un diritto simile concesso o ottenuto.

E decretiamo che questo Breve non sia incluso in nessuna revoca di grazie simili o differenti, né in nessuna sospensione, limitazione, modifica, deroga o disposizione in contrario, che sia stata data e concessa temporaneamente o che debba essere data o concessa da Noi e dai Nostri Successori, anche per pari iniziativa o anche concistorialmente, e sotto qualunque tenore, forma, clausola e decreto; anche se si facesse speciale menzione del presente documento e di tutto il suo contenuto e data⁸.

Vogliamo, invece, che questo Breve sia accettato in ogni momento e che, appena sarà reso pubblico, si creda che esso è restituito, riposto e pienamente integrato in quello stato originario e sommamente stabile nel quale si trovava in precedenza; inoltre disponiamo nuovamente che venga considerato valido, anche nel futuro, in qualsiasi altra data posteriore che sarà determinata dai menzionati Chierici Regolari della Madre di Dio, chiamati delle Scuole Pie.

E ordiniamo che tutti i Giudici ordinari e delegati, in Cardinali di Santa Romana Chiesa, i Legati *a latere*, Vicedelegati, Nunzi della Sede Apostolica e qualunque altra persona che goda di autorità, potestà, prerogativa, onore e privilegio, giudichino, sentenzino e interpretino così e non diversamente tutti e ogni singolo dei punti precedenti; e tutte e ognuna di queste persone saranno private di ogni facoltà e autorità

⁸ Questo paragrafo del Breve costituisce una clausola di sicurezza, tra le altre, che intende salvaguardare la validità del contenuto da qualsiasi rischio futuro di dero o annullamento.

per giudicare, sentenziare e interpretare in modo diverso. E decretiamo che sarà invalida e nulla ogni azione contraria interposta da qualunque persona o autorità, con conoscenza di causa o per ignoranza.

A ciò non ostante le norme da Noi emanate e dalla Nostra Cancelleria circa il non togliere i diritti acquisiti e il non concedere grazie similari. E neppure le Costituzioni e Ordinamenti Apostolici dei Nostri Predecessori di felice memoria Clemente IV, Sisto IV, Giulio II e Clemente VIII "*Quoniam ad Institutum*" né di Gregorio XV "*Cum alias*" di Urbano VIII "*Romanus Pontifex*", o di altri Nostri Predecessori. Neppure gli statuti, consuetudini e privilegi corroborati da qualunque altra autorità giuridica, che espressamente proibiscono di fondare ed erigere, a una distanza inferiore a 140 canne, altre Case di Religiosi o Monasteri di Frati Regolari Mendicanti, e che vietano agli Ordinari diocesani la concessione della licenza per queste fondazioni ed erezioni nelle città e paesi sottoposti alla loro ordinaria giurisdizione, se non convocano ed ascoltano i Priori e Procuratori dei Conventi che si trovano in dette città e paesi o altre persone interessate e se, conosciuta la causa e adempiuti tutti i requisiti, non consta previamente che i nuovi conventi da erigersi potranno sostenersi convenientemente senza pregiudizio alcuno per gli altri; e ciò anche se contro di essi esistessero indulti e Lettere Apostoliche, che siano state concesse, approvate e rinnovate ripetutamente in favore dei Mendicanti, di qualunque Congregazione di Chierici Regolari e di qualunque altro Istituto Regolare, che debba anche essere nominato in modo speciale e individuale. Neppure i su menzionati statuti e consuetudini della stessa Congregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio, anche se rafforzati da conferma Apostolica e in qualunque altra maniera.

Ritenendo che il contenuto di tutti i precedenti documenti si trova raccolto nel presente Breve con parole pienamente e sufficientemente esplicite e come se fossero trascritte alla lettera, li deroghiamo nella loro totalità e nelle loro particolarità e vogliamo che restino derogati, come anche ogni altro documento in contrario in modo diretto, aperto, motivato, cosciente e deliberato anche nella pienezza della potestà, soltanto per conseguire l'effetto indicato, anche se restano in vigore per gli altri; e ciò anche se per la loro sufficiente derogazione si dovessero menzionare e nominare i documenti e il loro contenuto in modo speciale, specifico, espresso, individuale e testuale, non per clausole generali di identico contenuto, e anche se si dovesse osservare per questo qualche altra formalità scelta.

Vogliamo poi che alle copie ed esemplari, anche stampati, della presente Bolla, accompagnati dalla firma del pubblico notaio e dal timbro della persona costituita in dignità ecclesiastica o del Preposito Generale di detti Chierici Regolari poveri della Madre di Dio, chiamati delle SCUOLE PIE, si dia la stessa autorità che avrebbe lo stesso originale, se fosse esibito o mostrato, tanto in sede giudiziaria che al di fuori di essa.

A nessuno, quindi, sia lecito infrangere o opporsi temerariamente a questo documento della nostra assoluzione, approvazione, conferma, corroborazione, supplenza di difetti, decreto, dichiarazione, concessione, impartizione, derogazione e sentenza. Chi oserà attentare contro di esso, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il giorno 1 maggio dell'anno 1731 dell'Incarnazione del Signore e primo del Nostro Pontificato.

